



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | www.comune.ussassai.og.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

ORDINANZA DEL SINDACO

Atto n. 5 del 19/05/2023

Oggetto: PRESCRIZIONI ANTINCENDIO 2023.

IL SINDACO

RICHIAMATA la legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi” che prevede disposizioni finalizzate alla conservazione ed alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita;

VISTO, in particolare, l’art. 3 che prevede la redazione del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nell’ambito del quale sono individuate le prescrizioni dirette a contrastare le azioni che possono determinare l’innesto di incendi;

VISTA la Deliberazione Giunta Regionale n. 17/53 del 04.05.2023 con cui sono state approvate le prescrizioni Regionali Prescrizioni Regionali Antincendio – 2023/2025, finalizzate alla prevenzione ed alla lotta contro gli incendi e rivolte a contrastare le azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l’innesto di incendi nelle aree e nei periodi a rischio incendi boschivi;

RITENUTO necessario, per quanto indicato nelle prescrizioni di cui sopra, emanare adeguati provvedimenti diretti a prevenire e/o contrastare potenziali situazioni di pericolo di incendio o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all’immagine ed al decoro urbano, nonché al fine di evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno degli incendi approssimandosi la stagione estiva;

CONSTATATO che le cause del devastante fenomeno sono in gran parte imputabili alla condizione di abbandono e incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all’interno che all’esterno del centro urbano, che hanno determinato un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie, che soprattutto nel periodo estivo sono causa preponderante di propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone;

CONSIDERATA la necessità che vengano effettuate da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell’agro, una costante, integrale e continua pulizia, unitamente ad un’attività di mantenimento delle suddette aree;

CONSTATATO che tali situazioni, oltre a ledere il decoro urbano, configurano un grave pericolo per l’igiene, la salute e l’incolumità privata, pubblica e dell’ambiente, in quanto favoriscono il proliferare di insetti nocivi (ratti, zecche, blatte, etc.) e incrementano, con l’alta temperatura della stagione estiva, il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

CONSIDERATA la necessità di dare corso al provvedimento ed adottare specifiche precauzioni finalizzate alla

prevenzione degli incendi;

ORDINA

Dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”.

1) Nel periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo” di cui all’art. 3, è vietato:

1) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione;

2) smaltire braci;

3) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altrotipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;

4) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale

secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

2) Nel restante periodo dell’anno, ovvero al di fuori del periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, sono vietate quelle azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.

PARTE I - GESTIONE AGRICOLA E SELVICOLTURALE DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI COLTURALI.

1) La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selviculturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:

1) nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre solo ai soggetti muniti dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando l’apposito modello “Allegato C”;

2) nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato forestale competente per territorio;

3) per superfici non superiori a 10 ettari, nel periodo compreso fra il 1° e il 14 settembre, solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dall’Ispettorato forestale competente, esclusivamente nei territori dove le precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentale delle fiamme;

4) per superfici superiori a 10 ettari, nel periodo fra il 1° settembre e il 31 ottobre, a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Sindaci dei Comuni competenti per territorio, presentino specifici progetti di intervento strettamente legati alla pratica agricola e selvicolturale. Gli Ispettorati forestali dovranno ricevere i progetti almeno 20 giorni prima del periodo di interesse. I progetti vengono istruiti dai medesimi Ispettorati che verificano l’idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteo-climatica, e ne autorizzano l’esecuzione.

2) Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale supporta e attua le azioni di abbruciamento mirate alla tutela passiva dagli incendi dei beni silvo-pastorali, secondo quanto previsto dal Piano Regionale antincendi.

3) L’abbruciamento per finalità agricole e selviculturali è comunque subordinato, in qualunque periodo dell’anno, alla realizzazione di fasce di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, al fine di evitare la propagazione del fuoco.

4) I periodi sopraindicati possono essere modificati con le stesse modalità di cui all’art. 3, comma 2, su tutto il territorio regionale o su parte di esso.

5) La pratica agricola e selvicolturale di cui al presente articolo è altresì soggetta alle seguenti normative:

1) disposizioni regionali per l’attuazione del regime di condizionalità limitatamente alle aree

- seminativo;
- 2) piani di gestione dei SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezioneec speciale), individuate rispettivamente ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
 - 4) art. 11, comma 3, lettera g), della legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394, integrato dall'art. 2, comma 28, lett. a) e b), della legge 9 dicembre 1998, n. 426
 - 5) e aggiornato al D.L. 262/2006, che vieta l'uso di fuochi all'aperto nelle aree a parco, salvo diverse prescrizioni dei regolamenti.

PARTE II - INTERNO DEL CENTRO ABITATO

1. Entro il 31 maggio 2023, i proprietari, gli affittuari, i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti ai fabbricati, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, siti all'interno delle aree urbane, sono tenuti ad effettuare un'accurata opera di pulizia e smaltimento di rovi, sterpaglie e materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, compresi quelli vетrosi, e al mantenimento delle suddette aree completamente sgombre da pericoli di incendi di qualsiasi natura.
2. Provvedere ogni qualvolta si rendesse necessario alla potatura di siepi e al taglio di rami ed arbusti che si protendono oltre il confine stradale.
3. Entro il 31 maggio 2023 e comunque ogni qualvolta si renda necessario, i proprietari, gli affittuari, i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti ai fabbricati, siti all'interno delle aree urbane, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti ad effettuare un'accurata opera di disinfezione da insetti e ratti.
4. Il divieto di pascolo e del transito degli animali nel centro abitato e nelle aree urbane periferiche, salvo inderogabili esigenze da autorizzarsi preventivamente con le necessarie prescrizioni da impartirsi a cura del Servizio Veterinario dell'A.S.L. n. 4 di Lanusei.

Per quanto non esplicitamente disposto con il presente provvedimento si rimanda alle disposizioni delle prescrizioni antincendio descritte nell'allegato A della Deliberazione G.R. n. 17/53 del 04 Maggio 2023 e ss.mm.ii..

TALE SITUAZIONE DOVRÀ ESSERE MANTENUTA PER TUTTO IL PERIODO IN CUI VIGE LO STATO DI ELEVATO RISCHIO DI INCENDIO.

SANZIONI

- 1) Salvo che il fatto costituisce reato, le violazioni di cui alla PARTE I della presente Ordinanza ed i cui alle prescrizioni Antincendio impartite dalla Regione Sardegna, saranno punite a norma dell'art. 10 della Legge 21 Novembre 2000, n. 353 e della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8.
- 2) Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui alla PARTE II della presente Ordinanza saranno punite a norma dell'art. 7 bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dall'art. 16 della Legge 16/01/2003, n.3, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a Euro 25,00 e non superiore a Euro 500,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari a Euro 50,00. In caso di mancata obbligazione si applicheranno le procedure di cui alla Legge 24/11/1981, n. 689.
- 3) Trascorso il termine imposto per la pulizia delle aree, senza che l'obbligato abbia ottemperato all'ordine ingiunto, si provvederà d'ufficio a spese del contravventore, procedendo, altresì, ai sensi dell'art. 650 del

Codice Penale, ad informare l'Autorità Giudiziaria competente.

4) Per quanto non compreso nella presente Ordinanza valgono tutte le prescrizioni e disposizioni in materia di prevenzione Incendi prescritte con allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 15/1 del 02.05.2023 e ss.mm.ii.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ussàssai.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione del presente provvedimento. In alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione del presente provvedimento.

DEMANDA

Alla competente Polizia Locale, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, per il controllo ed il rispetto della presente Ordinanza e delle prescrizioni in essa impartite, oltre che di tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in materia, perseguiendo i trasgressori a norma di legge.

Il Sindaco
USAI FRANCESCO